Sentenza n. 192/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 74743 R.G. promosso da (omissis) nata a (omissis) rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore De Vivo, C.F. DVVSVT66A11G190U, elettivamente domicilia presso il suo studio in Piazzolla di Nola (NA) alla via Costantinopoli n. 134 bis, (salvatore.devivo@pecavvocatinola.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Gianluca Tellone (TLLGLC70R13A509E), e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto (avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it).

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 11.5.2026, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Salvatore De Vivo e per l'Inps l'avv. Tellone.

Fatto

1. Con il giudizio in epigrafe, la ricorrente, titolare del trattamento di pensione Inps n. 07213710 (categoria Voctps), chiedeva l'applicazione della perequazione automatica ex art. 69 della l. 23/12/2000 n. 388; rappresentava inoltre che in data 2.7.2024 aveva chiesto la ricostruzione del trattamento di quiescenza senza ricevere alcun riscontro in merito.

2. Con la memoria di costituzione dell'8.1.2026 l'Inps eccepiva la prescrizione quinquennale di parte dei ratei, atteso che la ricorrente chiedeva la riliquidazione del trattamento di quiescenza dal 2018 e solo nel 2024 aveva chiesto l'applicazione della perequazione. Nel merito rappresentava che per un problema tecnico del sistema informatico non era stato possibile l'adeguamento del trattamento della ricorrente e che l'Inps di Napoli avrebbe provveduto alla riliquidazione della pensione e al riconoscimento degli arretrati.

3. A seguito dell'udienza del 19.1.2026 questo Giudice disponeva il rinvio del giudizio all'11.5.2026 in attesa delle determinazioni dell'Inps.

4. All'udienza dell'11.5.2026, in assenza delle determinazioni dell'Inps, e su richiesta delle parti, il giudizio passava in decisione con

la lettura del dispositivo in udienza.

Diritto

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di parte ricorrente del riconoscimento della perequazione automatica ex art. 69 della l. 23/12/2000 n. 388.

2. Il ricorso è fondato.

L'art. 69 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) ha previsto che "*A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448: a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS; b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS; c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo*".

Si ricorda che la Corte Costituzionale ha sottolineato che: "la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. Tale strumento si presta contestualmente a innervare il principio di sufficienza della retribuzione di cui all'art. 36 Cost., principio applicato, per costante

giurisprudenza di questa Corte, ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita" (Corte Cost. sent. n. 208 del 2014 e sentenza n. 116 del 2013); "la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici costituisce uno strumento tecnico teso a salvaguardare le pensioni dall'erosione del potere di acquisto causata dall'inflazione, anche dopo il collocamento a riposo (Corte Cost. sent. n. 70/2015), in quanto assicura il rispetto nel tempo dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dei trattamenti di quiescenza".

Ebbene, nel caso in esame, dalla documentazione in atti, risulta che l'Inps dall'anno 2018 non ha provveduto all'applicazione della perequazione sul trattamento di quiescenza della ricorrente, e ciò risulta anche per espressa ammissione dell'Istituto resistente che ha precisato con mail del 16.12.2025 "*la ricorrente ha ragione, il ricorso deve essere accolto. La pensione sarà riliquidata, ma al momento non so dire i tempi. Stiamo già lavorando per marzo 2026. La perequazione dal 2018 non è stata applicata semplicemente in quanto la pensione era stata "meccanizzata" erroneamente, con un codice sbagliato, per cui veniva scartata al momento del ricalcolo. Trattandosi di pensione ante 335/1995 dobbiamo per forza chiedere il fascicolo cartaceo per recuperare tutte le info utili al ricalcolo. Verrà riliquidata e sugli eventuali arretrati calcoleremo anche gli interessi legali*".

Quanto esposto dall'Inps è sufficiente per ritenere fondate le ragioni della ricorrente.

3. In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dall'Inps, ritiene questo Giudice che, in ragione del comportamento dell'Inps, sussistono i presupposti per l'applicazione del principio del legittimo affidamento. Sul punto gli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. vanno interpretati nel senso che la prescrizione si intende sospesa ogni qual volta una delle parti violi col proprio comportamento il legittimo affidamento dell'altra parte. Al riguardo, rileva il contegno dell'Amministrazione idoneo ad ingenerare nella ricorrente il legittimo e ragionevole affidamento sul fatto che la perequazione continuasse ad essere calcolata sulla base esclusivamente dei criteri dettati dalla normativa costantemente menzionata nei vari certificati di pensione; conseguentemente, il decorso del termine di prescrizione quinquennale dei singoli ratei arretrati di perequazione è da ritenersi sospeso (analogamente a quanto previsto dall'art. 2941, n. 8, del c.c.) sino al momento in cui è perdurato lo stato di legittimo affidamento e di buona fede, nel caso in esame sino al 2024, del soggetto interessato.

Per tali ragioni, va respinta l'eccezione sollevata dall'Inps.

4. In definitiva, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente all'adeguamento, dall'anno 2018, del trattamento di quiescenza attraverso il calcolo della componente perequativa come stabilito dall'art. 69 della l. n. 388/2000.

5. Come indicato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con le

sentenze del 18.10.2002 n. 10/2002/QM e del 29.10.2008 n. 6/2008/QM, sulle maggiori somme così dovute compete, ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura civile, il diritto agli interessi nella misura legale ex art.1284 del codice civile e all'eventuale maggior danno da svalutazione calcolato secondo gli indici Istat di cui all'art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella sola misura eccedente detti interessi; quanto sopra è dovuto a decorrere dalle scadenze de jure delle singole rate di pensione sino all'effettivo soddisfo.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'Inps al rimborso a favore del ricorrente delle spese di giudizio determinate in € 1.000,00 oltre accessori con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso a Napoli nella Camera di Consiglio del 11.5.2026.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 29.07.2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli In sua vece

(firma digitale) Il Funzionario

Dott.ssa Piera Pagnano

(firma digitale)